

*La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).*

## **Decisione nel caso 1703/2012/CK - Accesso negato a una lettera inviata al ministro delle Finanze irlandese**

Decisione

**Caso 1703/2012/CK - Aperto(a) il 03/10/2012 - Decisione del 24/04/2014 - Istituzione coinvolta** Banca centrale europea ( Nessuna ulteriore indagine giustificata ) |

Il caso riguardava il rifiuto da parte della Banca centrale europea ("BCE") di concedere al denunciante, un giornalista irlandese, accesso pubblico a una lettera inviata al ministro delle Finanze irlandese nel 2010. Dopo avere ispezionato la lettera, la Mediatrice riconosceva che la sua divulgazione all'epoca della richiesta di accesso del giornalista, nel 2011, avrebbe messo a repentaglio gli interessi dell'Irlanda e del suo settore finanziario. Per questo motivo, la Mediatrice non riscontrava gli estremi di cattiva amministrazione da parte della BCE.

Tuttavia, essendo trascorsi più di tre anni dall'invio della lettera, la Mediatrice invitava la BCE a valutare l'opportunità di divulgare la lettera alla luce delle mutate condizioni monetarie ed economiche nell'area dell'euro. La BCE sottoponeva la questione al vaglio del suo consiglio direttivo, il quale riteneva che la protezione dell'interesse pubblico in relazione alla politica monetaria nell'Unione europea e alla stabilità finanziaria in Irlanda continuava a giustificare la riservatezza.

Tale spiegazione non convinceva la Mediatrice, la quale si rammaricava del fatto che il consiglio direttivo della BCE avesse sprecato un'occasione per applicare il principio secondo cui, in una democrazia, la trasparenza dovrebbe essere la norma e la segretezza l'eccezione.

Nell'archiviare il caso, la Mediatrice confidava nel fatto che, nell'eventualità in cui un cittadino avesse avanzato in futuro una nuova richiesta di pubblico accesso alla lettera, la BCE avrebbe tenuto conto dei suoi pareri e avrebbe dato maggior peso all'interesse pubblico della trasparenza e dell'affidabilità, oltre alla necessità di rafforzare la propria legittimità agli occhi dei cittadini dell'UE.



Il caso riguarda il rifiuto della Banca centrale europea ("BCE") di concedere al denunciante, un giornalista irlandese, l'accesso del pubblico a una lettera inviata al ministro delle finanze irlandese nel 2010. Dopo aver ispezionato la lettera, il Mediatore ha convenuto che divulgare la lettera al momento in cui il giornalista ha chiesto l'accesso, nel 2011, avrebbe compromesso gli interessi dell'Irlanda e del suo settore finanziario. Per questo motivo, il Mediatore non ha riscontrato cattiva amministrazione da parte della BCE. Tuttavia, poiché erano passati più di tre anni da quando la lettera è stata inviata, ha invitato la BCE a prendere in considerazione la possibilità di divulgare la lettera alla luce dei successivi cambiamenti nelle condizioni monetarie ed economiche della zona euro. La BCE ha sottoposto la questione al suo Consiglio direttivo, il quale ha ritenuto che la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la politica monetaria nell'Unione europea e la stabilità finanziaria in Irlanda continuassero a giustificare la riservatezza. Il Mediatore non è convinto di questa spiegazione. Si rammarica che il Consiglio direttivo della BCE abbia perso l'opportunità di applicare il principio secondo cui, in una democrazia, la trasparenza dovrebbe essere la regola e la segretezza dell'eccezione. Concludendo il caso, ritiene che, qualora un cittadino facesse una nuova richiesta di accesso del pubblico alla lettera, la BCE terrà conto delle sue opinioni e darà maggiore peso all'interesse pubblico per la trasparenza e la responsabilità, nonché la necessità di rafforzare ulteriormente la sua legittimità agli occhi dei cittadini dell'UE.

## **Il contesto**

1. Nel novembre 2011 il denunciante, giornalista irlandese, ha chiesto alla Banca centrale europea ("BCE") l'accesso del pubblico a una lettera inviata il 19 novembre 2010 dall'allora presidente della BCE, Jean-Claude Trichet, al ministro delle finanze irlandese (in prosieguo: la "lettera"). La BCE ha rifiutato di divulgare la lettera. Ha fondato il suo rifiuto sulla necessità di proteggere l'integrità della politica monetaria irlandese e la stabilità del sistema finanziario irlandese, data la notevole pressione del mercato e l'estrema incertezza sulle prospettive per l'economia irlandese prevalenti all'epoca. Il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo il 20 agosto 2012.
2. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto il parere della BCE sulla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante sul parere della BCE. I suoi servizi hanno anche ispezionato la lettera.

## **Presunta mancata fornitura dell'accesso**

### **Le conclusioni del Mediatore e la proposta di soluzione amichevole**

3. Dopo aver esaminato il documento e aver esaminato in modo approfondito gli argomenti addotti dalle parti [1], il Mediatore ha ritenuto che al momento pertinente (ossia al momento della richiesta di accesso nel novembre 2011) la BCE avesse il diritto di rifiutare l'accesso



anche parziale alla lettera sulla base delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione della BCE sull'accesso del pubblico ai documenti. È quindi giunta alla conclusione che non vi è stata cattiva amministrazione da parte della BCE.

4. Tuttavia, il Mediatore ha osservato che la richiesta era stata presentata quasi due anni prima e che erano trascorsi più di tre anni da quando la lettera è stata inviata al ministro delle finanze irlandese. Il Mediatore ha inoltre osservato che la BCE aveva già divulgato il contenuto della lettera al denunciante. Pertanto, in linea con la missione del Mediatore di ricercare risultati equi alle denunce che soddisfano sia il denunciante che l'istituzione interessata, ha presentato la seguente proposta di una soluzione amichevole, che mirava a dare alla BCE l'opportunità di dimostrare ulteriormente il suo impegno nei confronti dei principi di trasparenza e responsabilità:

*Al momento della richiesta di accesso del denunciante, la BCE aveva il diritto di rifiutare l'accesso alla lettera inviata al ministro delle Finanze irlandese il 19 novembre 2010. Il Mediatore non rileva pertanto alcuna cattiva amministrazione da parte della BCE. Tuttavia, tenuto conto del tempo trascorso dall'invio della lettera e dalla richiesta di accesso, il Mediatore invita la BCE a prendere ora in considerazione la possibilità di divulgarla, tenendo conto del suo contenuto specifico e delle condizioni monetarie ed economiche prevalenti.*

5. Nella sua risposta alla proposta del Mediatore, la BCE ha informato il Mediatore di aver deferito la questione al suo Consiglio direttivo [2], il quale ha ritenuto che la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la politica monetaria nell'Unione europea e la stabilità finanziaria in Irlanda continuasse a giustificare la riservatezza, rifiutando di pubblicare la lettera. Secondo il Consiglio direttivo, anche se le prospettive dell'economia irlandese sono state nel frattempo notevolmente migliorate, i rischi per la stabilità finanziaria erano ancora presenti e la situazione ha continuato a richiedere un attento monitoraggio. Ha aggiunto che il contesto generale in cui è stata inviata la lettera è considerato ancora pertinente, in quanto l'Irlanda è soggetta a sorveglianza post-programma a seguito della sua uscita dal programma di aggiustamento economico. Infine, la BCE ha ribadito il proprio impegno nei confronti dei principi di trasparenza e responsabilità e si è impegnata a rivalutare la divulgazione della lettera in una fase più avanzata della sorveglianza post-programma.

6. Il denunciante non ha presentato osservazioni.

## Valutazione del Mediatore dopo la proposta di soluzione amichevole

7. Dopo aver ricevuto la risposta della BCE alla sua proposta, la Mediatrice ha espresso pubblicamente il suo rammarico per il fatto che il Consiglio direttivo della BCE abbia perso l'opportunità di dimostrare il suo impegno nei confronti dei principi di trasparenza e responsabilità e di rafforzare ulteriormente la sua legittimità agli occhi dei cittadini dell'UE, in un momento in cui molti di loro hanno sofferto a causa della crisi economica [3]. Tuttavia, alla luce della precedente conclusione del Mediatore [4] secondo cui la BCE aveva il diritto di rifiutare l'accesso alla lettera al momento della richiesta del denunciante, non intende proseguire la



questione nel contesto della presente denuncia.

8. Il Mediatore prende atto dell'impegno del Consiglio direttivo a rivalutare la divulgazione della lettera in una fase più avanzata della sorveglianza post-programma. Di conseguenza, confida che, qualora un cittadino presenti una nuova richiesta di accesso del pubblico alla lettera [5], la BCE terrà conto delle sue opinioni e darà maggiore peso all'interesse pubblico alla trasparenza e alla responsabilità, nonché alla necessità di rafforzare ulteriormente la sua legittimità agli occhi dei cittadini dell'UE.

## Conclusione

Sulla base dell'indagine sulla presente denuncia, il Mediatore la conclude con la seguente conclusione:

**Al momento della richiesta del denunciante, la BCE aveva il diritto di rifiutare l'accesso alla lettera. Non vi sono motivi per ulteriori indagini sulla questione nell'ambito della presente censura.**

Il denunciante e la BCE saranno informati di tale decisione.

Emily O'Reilly

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 2014

[1] Le argomentazioni e la valutazione del Mediatore sono state spiegate dettagliatamente nella lettera del Mediatore alla BCE del 16 dicembre 2013, che proponeva una soluzione amichevole.

[2] Il Consiglio direttivo è il principale organo decisionale della BCE ed è composto dai sei membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali nazionali dei 18 paesi dell'area dell'euro.

[3] Cfr. il comunicato stampa del Mediatore del 7 marzo 2014, disponibile all'indirizzo: <http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/53710/html.bookmark>

[4] Cfr. supra, paragrafo 3 e in dettaglio nella proposta del Mediatore per una soluzione amichevole.

[5] Tale richiesta dovrebbe essere presentata conformemente alla procedura di cui alla decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti 2004/258/CE della Banca centrale europea, GU 2004, L 80, pag. 42, come modificata dalla decisione BCE/2011/6 del 9 maggio 2011, GU 2011, L 158, pag. 37.